

## CODICE CIVILE

### Libro III - Della proprietà Titolo VI - Delle servitù prediali

#### **Art. 1029 Servitù per vantaggio futuro.**

È ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.

È ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio è costruito o il fondo è acquistato.